



**CITTA'
DI
MUGGIO'**

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985

E-mail manutenzioni@comune.muggio.mb.it – PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

Sito internet: www.comune.muggio.mb.it - C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

**AREA: OO.PP, MANUTENZIONI, PATRIMONIO, QUALITA' DEL VERDE E
AMBIENTALE**

- SERVIZIO MANUTENZIONI -

**LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - BIENNIO 2023-
2024 DA ESEGUIRSI AI SENSI DELL'ART 54 (ACCORDO QUADRO) DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Muggiò lì Gennaio 2023.

SOMMARIO

Titolo I – CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1. Oggetto dell'appalto
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Ammontare dell'accordo quadro – Categorie dei lavori
- Art. 4. Durata dell'accordo quadro
- Art. 5. Criteri di natura qualitativa e quantitativa
- Art. 6. Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 10. Fallimento dell'appaltatore
- Art. 11. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio
- Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
- Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 14. Sottoscrizione del contratto - Consegna e inizio
- Art. 15. Stato dei luoghi
- Art. 16. Modalità di ordinazione degli interventi all'interno dell'accordo quadro
- Art. 17. Penali in caso di ritardo
- Art. 18. Penali per inadempienze varie
- Art. 19. Cessazione dell'appalto e sua conduzione diretta
- Art. 20. Divieto di ridurre, sospendere, interrompere o rallentare il servizio/lavori
- Art. 21. Andamento e sviluppo delle prestazioni - Condotta del servizio da parte dell'appaltatore e Responsabilità tecnica
- Art. 22. Termine del Contratto di Accordo quadro
- Art. 23. Risoluzione dell'accordo quadro/recesso

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

- Art. 24. Norme per la misurazione e valutazione delle opere
- Art. 25. Elenco dei prezzi unitari - Prezzario della Regione Lombardia
- Art. 26. Lavorazioni eventuali non previste – nuovi prezzi
- Art. 27. Descrizione delle prestazioni e degli standard manutentivi – prescrizioni comuni a tutti i servizi erogati
- Art. 28. Adempimenti accessori
- Art. 29. Contabilizzazione

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 30. Anticipazione del prezzo
- Art. 31. Pagamenti e modalità di liquidazione
- Art. 32. Ritardo nei pagamenti delle rate
- Art. 33. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
- Art. 34. Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC) e ordini di servizio
- Art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 36. Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta e dell'accordo quadro
- Art. 37. Garanzia definitiva
- Art. 38. Riduzione delle garanzie
- Art. 39. Coperture assicurative
- Art. 40. Garanzie sui materiali
- Art. 41. Obblighi a carico dell'impresa sotto il profilo contrattuale, assicurativo contributivo e della sicurezza
- Art. 42. Danni

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 43. Variazioni contrattuali
- Art. 44. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 45. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
- Art. 46. Sicurezza sul posto di lavoro
- Art. 47. Adempimenti e denuncia agli enti previdenziali
- Art. 48. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
- Art. 49. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 50. Subappalto
- Art. 51. Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 52. Pagamento dei subappaltatori
- Art. 53. Rapporti con i subappaltatori

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 54. Accordo bonario
- Art. 55. Transazioni
- Art. 56. Definizione delle controversie
- Art. 57. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi
- Art. 58. Recesso da contratto da parte della Stazione Appaltante

CAPO 11. NORME FINALI

- Art. 59. Criteri minimi ambientali
- Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 61. Sopralluoghi, accertamenti preliminari e oneri vari
- Art. 62. Accorgimenti per la sospensione degli interventi
- Art. 63. Responsabilità dell'appaltatore
- Art. 64. Personale dell'Appaltatore
- Art. 65. Custodia del cantiere
- Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
- Art. 67. Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse
- Art. 69. Domicilio.
- Art. 70. Responsabile del Procedimento - Direttore dell'Esecuzione del Contratto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in base al quale gli verranno affidati i **lavori di manutenzione delle strade comunali - biennio 2023-2024**.

Il presente accordo quadro stabilisce:

- a. la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell'elenco prezzi unitari;
 - b. la durata dell'accordo quadro;
 - c. il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni;
 - d. le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo quadro e dei successivi contratti attuativi, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i servizi/lavori che successivamente saranno richiesti con appositi ordini, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.
3. La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro in fase di gara da parte della ditta aderente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.
4. L'affidataria del contratto dovrà eseguire tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti conformemente al presente capitolato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo possono essere impartite dal Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC) come meglio specificate nel Capitolato tecnico.
5. Sono comprese nell'Accordo Quadro tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative indicate dalla Stazione Appaltante.
6. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo la regola dell'arte e l'operatore economico di seguito, denominato "Appaltatore", deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
7. I lavori/servizi dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore su tutti gli edifici del Comune, senza che l'Appaltatore stesso possa avanzare riserve o pretese di qualsiasi genere, tenendo conto delle tecniche più idonee, come specificato nel presente Capitolato, per mantenere gli impianti in perfetto stato di sicurezza, funzionalità e decoro.

Art. 2. Definizioni

1. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a. Codice dei contratti: il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- b. Regolamento generale: il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per gli articoli ancora in vigore;
- c. Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per gli articoli ancora in vigore;
- d. Decreto n. 81 del 2008: il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e. Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- f. Appaltatore/esecutore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- g. R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale;

- h. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del regolamento generale;
- i. S.O.A.: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 40 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- l. P.S.C.: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- m. P.O.S.: il Piano operativo di sicurezza di cui di all'articolo 131, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- n. Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;
- o. Pronto intervento: manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'emergenza e volta a riportare l'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta.
- p. Manutenzione ordinaria: tipologia di interventi manutentivi atti a:
- mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni;
 - contenere il normale degrado d'uso;
 - garantire la vita utile del bene;
 - far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di interventi manutentivi.
- Gli interventi sono normalmente richiesti per:
- attuazione di politiche manutentive (manutenzione preventiva, programmata, ciclica, predittiva, secondo condizione);
 - esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l'efficienza (interventi di miglioramento o di piccola modifica che non comportino incremento del valore patrimoniale del bene).
- I suddetti interventi non modificano le caratteristiche originarie del bene stesso e non ne modificano la struttura essenziale o la loro destinazione d'uso.
- q. Corrispettivi: Gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria di cui al capitolato tecnico.
- Tali interventi possono essere eseguiti solo previa autorizzazione del RUP/DEC.
- I corrispettivi per tali interventi sono determinati in base ai prezzi indicati nell'elenco prezzi al netto dei ribassi offerti in sede di gara;
- r. Ordine di Intervento: Documento con il quale la stazione appaltante autorizza uno specifico intervento;
- s. Verbali: atti che registrano fatti contrattualmente salienti sottoscritti dalle parti.

Art. 3.- Ammontare dell'accordo quadro - Categorie dei lavori

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

a) esecuzione lavori a misura ed in economia soggetto a ribasso:	€. 99.700,00
b) oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso:	€. 3.280,00
TOTALE IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (a + b):	€. 102.980,00
2. Per la partecipazione alla gara, trattando di importo dei lavori inferiore a 150.000 euro, l'esecutore non deve necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA, potendo partecipare all'appalto in forza dell'art. 90, d.P.R. n. 207/2010 e ciò con riferimento alle singole lavorazioni (Delibere dell'ANAC: n. 753 del 05 settembre 2018 - n. 898 del 6 settembre 2017 - n. 682 del 28 giugno 2017); (..) l'orientamento dell'Autorità è condiviso in giurisprudenza.
3. In alternativa, i requisiti per partecipare alla gara potranno essere dimostrati attraverso il possesso di attestazione rilasciata da una SOA ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento generale e in

conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale per le seguenti categorie di opere generali:

«OG3» - Strade, autostrade, ponti... - Classifica I^A fino a €. 258.000,00

4. La categoria di cui al capoverso precedente costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al d.P.R. n. 207 del 2010.

5. Non sono previste categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale.

6. L'importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.

7. Tale importo, definito esclusivamente per stabilire il riferimento della base d'asta e della soglia massima dell'accordo quadro, ha carattere del tutto indicativo per il termine annuale massimo previsto dall'accordo stesso.

10. Il compenso deve intendersi comprensivo di attrezzature, mezzi d'opera, materiali espressamente previsti e quant'altro necessario per la corretta esecuzione di tutte le attività contrattuali.

Art. 4 - Durata dell'accordo quadro

1. L'accordo quadro avrà durata fino al **31 DICEMBRE 2024** a prescindere dalla effettiva data di sottoscrizione del contratto.

2. La ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire, a richiesta della stazione appaltante tramite ordini di servizio, le prestazioni derivanti dall'accordo, per il periodo di validità dello stesso.

3. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'articolo 3. Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.

4. Durante il periodo di validità dell'accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro.

In tal caso alla ditta aderente al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.

5. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 5 - Criteri di natura qualitativa e quantitativa

1. Si richiamano le previsioni contenute nel precedente art. 1.

2. Per quanto attiene l'elemento prezzo, la percentuale di sconto formulata sull'importo posto a base di gara sarà applicata sulle voci contenute nel nuovo prezziario Regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale N° XI / 6764 del 25/07/2022 denominata "APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO INFRANNUALE DEL PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA "PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE – AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO 2022" AI SENSI DELL'ART 26, COMMA 2, DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50, CONVERTITO CON LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91. Di seguito link dove reperire la documentazione:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche>

3. Il prezzo offerto si considererà fisso ed invariabile per la durata massima dell'Accordo quadro.

Art. 6 - Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro

1. Le prestazioni ed i servizi oggetto dell'accordo quadro possono riassumersi, in modo indicativo e non esaustivo, come meglio riportato a seguire, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione dell'Esecuzione indicata dalla Stazione Appaltante. Si precisa che le articolazioni quali-quantitative sotto riportate hanno una natura del tutto indicativa e potranno subire modifiche, anche significative, sia sotto il profilo della natura, della dislocazione territoriale e dell'entità delle prestazioni elencate.

2. Gli importi potranno subire riduzioni, anche significative, in ragione delle effettive esigenze e risorse. Parimenti l'elenco delle lavorazioni non potrà essere definito a priori ma solo ad avvenuta esecuzione degli stessi. Resta invece fermo l'importo complessivo totale dell'accordo quadro, che non potrà essere aumentato.

3. Le prestazioni saranno eseguite presso gli edifici ed immobili di proprietà del Comune di Muggiò.

4. Le lavorazioni potranno svolgersi con attivazione parallela su diversi fabbricati in relazione alle esigenze e indicazioni della Stazione Appaltante.

5. Per quanto non espressamente riportato nel presente CSA si rimanda al Capitolato Tecnico di riferimento.

CAPO 2. - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. Qualora le norme del capitolato speciale risultassero tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

3. L'Appaltatore avrà la responsabilità per le attività che risultassero eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni ed i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

4. L'Appaltatore riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come inesattezze, indeterminazioni e discordanze non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali deficienze o discordanze, richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni.

Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto ex art. 137 DPR 207/2010, ancorché non materialmente allegati o nello stesso non richiamati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti non abrogate;
- b) il presente Capitolato speciale;
- c) il capitolato tecnico;

- d) l'elenco dei prezzi unitari di cui ai listini allegati alla deliberazione della Giunta Regionale N° XI / 6764 del 25/07/2022;
- e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- f) il documento unico di valutazione del rischio per lavori in appalto (DUVRI) - Rif.: art. 26 del d.lgs 81/2008 e s.m.i.;
- g) le polizze di garanzia di cui all'articolo 40;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme e leggi vigenti in materia di LL.PP. e in particolare:
- a) il Codice dei contratti D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- b) il Regolamento generale D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile e s.m.i.;
- c) il Decreto Legislativo n. 81/2008, con i relativi allegati.

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La dichiarazione di accettazione di quanto indicato nel disciplinare/lettera d'invito da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori e i servizi, che ne consentono l'immediata esecuzione.

Art. 10. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 con riferimento sia ai concorrenti aderenti all'accordo quadro, sia con riferimento ai concorrenti che seguono nella graduatoria.

Art. 11. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve comunicare il proprio domicilio alla Stazione Appaltante. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. L'appaltatore, tramite il Direttore Tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei lavori.
4. Il D.E.C. designato dalla Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
5. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali o nello svolgimento del servizio.
6. Considerando che oggetto del presente accordo quadro sono lavori/servizi di manutenzione ordinaria, nonché possibilità di interventi di urgenza extra-canone a chiamata, al momento della aggiudicazione, l'affidatario deve dimostrare di essere in possesso di area idonea al ricovero dei mezzi e materiali necessari allo svolgimento del servizio (mezzi e attrezzature specifici ecc.) entro un raggio di 20 km dalla sede della stazione appaltante.

7. Ogni variazione del domicilio di cui sopra, o delle persone deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, sicurezza, nonché per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e nel capitolato tecnico.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'articolo ex-167 del Regolamento generale.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono in euro ed I.V.A. esclusa.

2. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14. Sottoscrizione del contratto - Consegna e inizio

1. Il contratto di accordo quadro sarà stipulato dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La ditta aggiudicataria dell'accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti con apposta lettera.

2. La sottoscrizione del contratto equivale a consegna del servizio/lavori, senza dover procedere alla sottoscrizione di ulteriori atti.

3. Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto attuativo, il RUP gli assegnerà, mediante PEC, un termine perentorio (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di annullare l'affidamento, di disporre la risoluzione del contratto di accordo quadro disponendo altresì l'incameramento della cauzione definitiva salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

4. Dovendo a seguito del rifiuto alla sottoscrizione del contratto di cui sopra indire una nuova procedura per la conclusione di nuovo Accordo Quadro, (o direttamente un nuovo contratto attuativo d'appalto), la ditta si considera esclusa dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata;

5. Prima dell'inizio delle lavorazioni l'impresa dovrà inoltre trasmettere, se necessario, il POS (piano operativo della sicurezza) relativo alle specifiche lavorazioni ed ogni altro documento necessario ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza sui cantieri. In casi di particolare complessità dei singoli interventi il POS dovrà essere adeguato in relazione alla tipologia delle diverse lavorazioni.

Art. 15. Stato dei luoghi

1. L'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni e/o pretese economiche aventi ad oggetto lo stato dei luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali.
2. L'Appaltatore, infatti, contestualmente alla presentazione dell'offerta espressamente riconosce che i corrispettivi determinati dal presente capitolato sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per eseguire, nei tempi prescritti e a perfetta regola d'arte, tutti i servizi, le prestazioni, i lavori e le forniture richieste dalla Stazione Appaltante.
3. Tale assunzione di responsabilità è conseguente all'aver preso atto, nei luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni, delle problematiche e delle circostanze connesse con l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto.
Tutto ciò anche in assenza di una puntuale conoscenza dello stato fisico e conservativo degli immobili.
4. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'espletamento dell'appalto la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Cod. Civile.
Per tutte le ragioni espresse l'Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'offerta economica con piena ed esclusiva responsabilità.
5. In ordine allo stato dei luoghi l'Appaltatore non potrà introdurre alcuna modifica a meno di una preventiva esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.
6. L'Appaltatore è tenuto altresì, comunque, a consentire che siano eseguite modifiche ed interventi di qualsiasi tipo ai luoghi che la Stazione Appaltante decidesse di operare, anche a mezzo di ditte terze, senza che per ciò l'Appaltatore possa obiettare o avanzare richieste di qualsiasi natura e genere.
7. Con l'offerta formulata l'impresa appaltatrice si assume, altresì, esentandone la Stazione Appaltante, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali ecc. connesse con l'espletamento dei servizi conferiti.

Art. 16. Modalità di ordinazione degli interventi all'interno dell'accordo quadro

1. L'esecuzione dei singoli interventi è disposta dall'Ente Appaltante mediante ordini di servizio/lavoro trasmessi via posta elettronica semplice e/o posta elettronica certificata (PEC).
2. Gli ordini di lavoro per interventi urgentissimi o urgenti potranno essere impartiti anche verbalmente/telefonicamente e potranno essere successivamente confermati per iscritto.
3. Gli interventi ordinari saranno programmati con l'Ente Appaltante ed il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà riportato sull'ordine di servizio.
4. Tali termini dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) per lavori qualificati ordinari il lavoro dovrà essere iniziato e completato nei termini riportati su ogni singolo ordine, il termine per l'inizio non sarà comunque superiore a dieci giorni lavorativi;
 - b) per lavori qualificati urgenti l'inizio dovrà avvenire al più presto, e comunque entro la giornata lavorativa successiva all'ordine e completati entro il termine comunicato;
 - c) per lavori qualificati urgentissimi, trattandosi di circostanze in cui l'assoluta tempestività è indispensabile per risolvere situazioni particolari, l'inizio dovrà avvenire immediatamente, anche nei giorni festivi, e l'ultimazione dovrà rispettare il termine indicato nell'ordine di servizio.L'entità e la qualità delle maestranze impiegate e dei mezzi d'opera dovranno essere tali da garantire l'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante.
5. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di comunicare all'Ente appaltante settimanalmente lo stato dei lavori, indicando le eventuali ore in economia effettuate (se preventivamente autorizzate), il nominativo della manodopera impiegata e del materiale utilizzato con la specifica del lavoro effettuato, sotto forma di rapporto.

6. L'Impresa Appaltatrice, dovrà essere dotata di telefono mobile portatile (telefono cellulare) funzionante 24 ore al giorno, compreso anche il sabato ed i giorni festivi. Il relativo numero dovrà essere comunicato all'Ente Appaltante, e a cura dello stesso sarà reso noto ai responsabili degli uffici competenti.

7. Per gli oneri sopra descritti, di reperibilità, di dotazione di casella di posta elettronica e di telefono portatile, non è previsto alcun compenso aggiuntivo, salvo le maggiorazioni per l'impiego di manodopera per interventi e sopralluoghi in orario notturno e festivo, in quanto inclusi nei singoli prezzi unitari.

8. La ditta aggiudicataria si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 17. Penali in caso di ritardo

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'inizio o nella ultimazione delle opere oggetto dell'appalto, di cui all'art. 2.6 - Tipi di intervento - del capitolato tecnico, verrà applicata all'Appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione sull'importo contrattuale pari a:

- INTERVENTO ORDINARIO - € 50,00 al giorno;
- INTERVENTO URGENTE - € 100,00 al giorno;
- INTERVENTO IN EMERGENZA - € 150,00 al giorno;

2. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione i successivi articoli in materia di risoluzione del contratto.

3. Il pagamento della penale non esime l'appaltatore dal risarcimento del danno sofferto dalla stazione Appaltante.

4. L'applicazione delle penali avverrà, di norma, secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

a. il DEC (direttore per l'esecuzione del contratto) contesta il fatto all'appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);

b. l'appaltatore, entro e non oltre il tempo stabilito dal DEC, decorrente dalla data di ricezione della PEC, dovrà eliminare le ragioni dell'inadempimento contestato (ove possibile) ovvero fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);

c. il DEC valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta mediante posta elettronica certificata (PEC) alla ditta appaltatrice;

d. In caso di applicazione della penale contrattuale, il DEC provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell'evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il direttore dell'esecuzione del contratto di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell'appaltatore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

5. Resta impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante, nel caso di mancata tempestività nell'esecuzione delle prestazioni, intervenire con mezzi propri o con altra ditta, addebitandone le spese all'Appaltatore. Saranno inoltre addebitati all'Appaltatore eventuali danni diretti e/o indiretti causati dalla sua negligenza.

6. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da garantire che ogni prestazione richiesta dal Responsabile del procedimento sui beni oggetto dell'appalto venga

effettuata entro i periodi stabiliti dal presente Capitolato d'oneri e dal Capitolato Tecnico, e con le modalità previste.

7. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

Art. 18. Penali per inadempienze varie

E' facoltà del Responsabile del Procedimento non considerare errori di lieve entità, purché non sistematici e in quantità modestissima.

Art. 19. Cessazione dell'appalto e sua conduzione diretta

1. E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro.

2. La Stazione Appaltante potrà assumere direttamente l'esercizio dei lavori appaltati o valersi della facoltà di affidarli ad altri nei seguenti casi:

- quando i lavori fossero sospesi, o diminuiti o in ritardo, in tutto o in parte, per fatto o colpa dell'Appaltatore o per causa di forza maggiore;
- risoluzione contrattuale;
- fallimento dell'Appaltatore;
- gravi inadempienze contrattuali.

3. La stazione Appaltante si riserva di intervenire con procedure d'urgenza, in sostituzione dell'Appaltatore, anche qualora gravi motivazioni imponessero tale subentro per garantire il prosieguo dei lavori appaltati.

Art. 20. Divieto di ridurre, sospendere, interrompere o rallentare il servizio/lavori

1. L'Appaltatore non può ridurre, sospendere o rallentare l'esecuzione degli interventi, con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

2. La riduzione, la sospensione o il rallentamento del Servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto, ex articolo 1456 C.C. per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dalla Stazione Appaltante mediante posta elettronica certificata, non abbia ottemperato.

3. Solo all'esito di tale procedura, la Stazione Appaltante potrà esercitare la risoluzione ex art. 1456 C.C. In tale ipotesi la Stazione Appaltante escuterà l'intera garanzia di esecuzione, salvo il diritto a pretendere gli ulteriori danni.

4. La sospensione o il ritardo nello svolgimento dei lavori è causa sufficiente, e ne costituisce motivo, per il subentro da parte della Stazione Appaltante nello svolgimento degli stessi, direttamente o a mezzo terzi.

In tal caso verranno addebitati all'Appaltatore tutti gli oneri derivanti da tale subentro, quale differenza tra quello che normalmente la Stazione Appaltante avrebbe dovuto riconoscere e quello dovuto al subentro causato dalla sospensione o ritardo dell'Appaltatore.

5. La sospensione temporanea da parte dell'Appaltatore è legittima e doverosa soltanto nel caso si verificano circostanze da determinare dei rischi per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni materiali. In tal caso l'Appaltatore ne darà comunicazione alla Stazione Appaltante e, una volta presi i provvedimenti atti alla rimozione del rischio, riprenderà la regolare erogazione delle prestazioni.

6. Per particolari circostanze l'Appaltatore può essere autorizzato dalla Stazione Appaltante alla temporanea sospensione totale o parziale dei lavori.

7. Le avverse condizioni meteorologiche potranno costituire causa di sospensione dei lavori in quanto se ne riconosca l'eccezionalità, in relazione alle prevedibili condizioni di tempo e di luogo. Ciò solo per le lavorazioni che dovessero avvenire all'aperto.

8. Il Responsabile del procedimento ha inoltre la facoltà insindacabile di sospendere, in qualsiasi momento, una parte od anche tutti i lavori ed i servizi in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità del momento, senza che l'Appaltatore possa avanzare per tale motivo eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta.

9. L'Appaltatore non ha, in ogni caso, diritto ad alcun indennizzo o compenso per le sospensioni delle prestazioni.

Art. 21. Andamento e sviluppo delle prestazioni - Condotta del servizio da parte dell'appaltatore e Responsabilità tecnica

1. L'Appaltatore, dovrà dare mandato della presa in carico del servizio a persona (referente dell'appaltatore) di dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta competenza, anche e soprattutto sotto il profilo tecnico, di dimostrabile esperienza nel settore specifico del servizio oggetto dell'accordo quadro, il quale abbia doti di responsabilità e coordinamento, autonomia funzionale e si dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con la DEC ed, in generale, con il personale della stazione appaltante.

2. L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, deve dare comunicazione scritta del nominativo alla stazione appaltante.

3. Il referente dell'appaltatore, per tutta la durata dell'appalto affidato, deve garantire la presenza continua sui luoghi di svolgimento del servizio.

4. Tale persona assume, nei confronti della stazione appaltante, della DEC, degli eventuali subappaltatori e di ogni competente Autorità, la responsabilità dell'esecuzione dell'appalto ed il rispetto di ogni relativo obbligo contrattuale.

5. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del referente dell'appaltatore, previa motivata comunicazione all'Appaltatore.

Analogamente, il DEC si riserva il diritto di esigere il cambiamento del referente del servizio, così anche come del personale dell'appaltatore, per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

6. L'appaltatore, tramite il proprio referente assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio relativo all'accordo quadro.

7. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nello svolgimento del servizio o nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Il personale che l'Appaltatore destinerà al servizio dovrà essere costantemente, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle specifiche attività da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal contratto.

8. Lo svolgimento delle prestazioni dovrà avvenire in conformità a quanto previsto nel Capitolato.

In ogni caso le prestazioni dovranno essere eseguite in modo da recare il minimo disturbo agli utenti dei beni. Di conseguenza esse dovranno essere eseguite in orari della giornata compatibili con le attività presenti (che non dovranno essere interrotte o disturbate in maniera apprezzabile) e la loro esecuzione dovrà essere distribuita in modo da attuarle nei periodi in cui le attività e la presenza di qualunque impedimento sono minori.

Il Responsabile del procedimento potrà modificare la programmazione degli stessi o ordinare interventi con vari gradi di urgenza.

9. Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare gli interventi nel modo che riterrà più opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini stabiliti dal Responsabile del procedimento e in maniera che non vi sia pregiudizio alla loro buona riuscita ed agli interessi della Stazione Appaltante.

10. La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza della Stazione Appaltante - presenza che potrà essere anche saltuaria - non esonera minimamente l'Appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione del Servizio ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce infatti che l'onere dell'Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

La Stazione Appaltante si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini e, ove occorra, di provvedere a sanzioni, in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione dei servizi/lavori/forniture.

11. Dovrà essere particolare cura dell'Appaltatore prendere ogni iniziativa per raccogliere tutte le informazioni possibili per coordinare le sue attività con quelle di altri che intervengano sui beni, sia come attività svolta nei beni, come pure interventi concomitanti di terzi, in particolare gli erogatori di sottoservizi.

12. È specifico compito dell'Appaltatore fornire tutte le informazioni nei tempi e nei modi più adatti per permettere al Responsabile del procedimento di avere la conoscenza ed il controllo in tempo reale dell'andamento qualitativo e quantitativo delle operazioni e/o servizi previsti con il grado di dettaglio e la periodicità che gli verranno richieste dal Responsabile del procedimento.

13. Al Responsabile del procedimento è riservata l'approvazione e l'eventuale variazione dei programmi e il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione in qualunque bene entro congruo termine (perentorio) e di disporre l'ordine di esecuzione degli interventi nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

14. L'Appaltatore dovrà adeguarsi a tutte le condizioni generali e particolari conseguenti al luogo di esecuzione degli interventi ed alle modalità con le quali verranno eseguiti gli stessi.

15. L'Appaltatore non può mai ricusare di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio ricevuti, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio. Può peraltro inviare al Responsabile del procedimento, entro tre giorni dal ricevimento dell'ordine, le osservazioni che reputi opportune nel proprio interesse.

16. È facoltà del Responsabile del procedimento ordinare (a totale cura e spese dell'Appaltatore) od eseguire d'Ufficio (non prestandosi l'Appaltatore) il rifacimento delle prestazioni eseguite in difformità alle prescrizioni del capitolato e dell'elenco Prezzi ed alle indicazioni date dallo stesso; tale facoltà si estende anche alle prestazioni non eseguite tempestivamente dall'Appaltatore, quali il pronto intervento entro i tempi prefissati in funzione dell'urgenza, o i lavori non eseguiti attorno alle date fissate nel programma, con l'approssimazione richiesta o con la precedenza indicata. Nel caso in cui il rifacimento o la rimozione di tali prestazioni comporti rimozione di opere o forniture eseguite da altri, ciò non costituirà titolo né per rifiutare tali rifacimenti o rimozioni, né per richiedere compensi per il risarcimento per gli oneri sostenuti per la demolizione o rimozione delle altrui prestazioni.

17. Se l'Appaltatore, senza opposizione del Responsabile del procedimento, nel proprio interesse o di propria iniziativa, impiegherà materiali o eseguirà prestazioni di dimensioni eccedenti o di caratteristiche superiori a quelle previste negli ordinativi non avrà diritto ad alcun compenso. Se invece verrà ammessa dal Responsabile del procedimento una minore dimensione o una inferiore qualità dei materiali e dei lavori, i prezzi convenuti saranno ridotti in proporzione alle diminuite dimensioni o alla inferiore qualità.

Mancando tale ordine, non verrà accreditato all'Appaltatore alcun riconoscimento dell'onere sostenuto, neppure per ordini dati da personale della Stazione Appaltante, o terzi estranei, non autorizzati espressamente.

18. Tutti gli interventi occorrenti per l'espletamento del servizio dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e, nel caso, in conformità alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti o integrazioni che venissero ordinate dal Responsabile del procedimento.

Art. 22. Termine del Contratto di accordo quadro

1. Il servizio si concluderà al termine stabilito dal contratto, ossia il **31 DICEMBRE 2024**.

Dopo tale termine le lavorazioni previste dal programma ma non eseguite non potranno essere attuate e non verranno né contabilizzate né pagate all'appaltatore.

2. Eccezionalmente, su esplicita richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, l'ultimazione del servizio potrà essere posticipata per garantire continuità del servizio stesso in attesa dell'individuazione di un nuovo contraente.

In questo caso le prestazioni svolte in prorogatio saranno remunerate agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

Art. 23. Risoluzione dell'accordo quadro/recesso

1. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dall'appaltatore per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

2. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'accordo stesso.

3. La stazione appaltante, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'accordo nei seguenti casi:

a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l'accordo quadro;

b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc. a carico della ditta aggiudicataria;

c) in caso di cessione totale o parziale dell'accordo quadro;

d) nei casi di morte del legale rappresentante della ditta firmataria l'accordo, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui la stazione appaltante non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

e) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.

f) sospensione o rallentamento delle prestazioni del presente accordo quadro;

g) mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte ed in conformità del contratto di appalto di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto nella stessa h) ottenimento per due volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza contributiva;

i) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell'accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocimento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell'accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con PEC e in tale caso la Stazione Appaltante, potrà concludere l'accordo con il concorrente che avrà formulato la migliore offerta in graduatoria dopo le ditte con le quali è già siglato l'accordo. La ditta appaltatrice non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L'intervenuta

risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i servizi ordinati ed in essere alla data in cui è dichiarata.

4. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'accordo quadro previo pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

CAPO 4. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 24 - Norme per la misurazione e valutazione delle opere

1. Gli importi stabiliti per le varie tipologie di intervento **saranno contabilizzati a misura e/o in economia.**

2. Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole attività del servizio e, comunque, di ordine generale e necessari a dare il servizio compiuto in ogni sua componente e nei termini assegnati.

Pertanto l'Appaltatore nel formulare la propria offerta deve tenere conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed attività eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere efficace il servizio oggetto dell'accordo in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare il servizio medesimo rispondente sotto ogni aspetto allo scopo cui è destinato.

3. Le verifiche sui lavori svolti nonché le misurazioni degli stessi saranno effettuate da un incaricato della stazione appaltante in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa ed i dati relativi dovranno essere riportati su apposito libro contabile delle misure.

4. L'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dell'esecuzione del contratto di provvedere, in contraddittorio con essa, a quelle misure, a quegli accertamenti e somministrazioni che successivamente, con il procedere del servizio, non si potessero più accertare.

5. La Direzione dell'esecuzione del contratto potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle operazioni in corso e di quelle già compiute.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

6. Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla stazione appaltante.

7. Le attività di messa in sicurezza e manutenzione devono essere effettuate a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel presente accordo, nel capitolato e nel contratto; tutte le prestazioni che a giudizio della stazione appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Impresa.

8. Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante la rendicontazione periodica e puntuale delle attività svolte come specificato nei successivi articoli.

9. Nel report di ogni Ordine di Servizio l'Appaltatore provvede a dettagliare la descrizione dell'intervento, le date di esecuzione, l'elenco delle lavorazioni con riferimento alle voci di elenco prezzi, i prezzi unitari ed i totali complessivi.

10. La DEC provvederà alla valutazione puntuale della congruità della rendicontazione sulla base delle verifiche effettuate e della tipologia di interventi eseguiti.

11. La successiva emissione delle fatturazioni potrà avere luogo solamente a seguito di approvazione della rendicontazione da parte della DEC come indicato nel presente capitolato.

Art. 25 - Elenco dei prezzi unitari - Prezzario della Regione Lombardia

1. I vari titoli dell'elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie attività, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie attività si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto "chiavi in mano", e secondo la perfetta regola d'arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.

2. Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi riportati nel prezzario Regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale N° XI/6764 del 25/07/2022 denominata "approvazione dell'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia "prezzario Regionale delle opere pubbliche – aggiornamento straordinario 2022" ai sensi dell'art 26, comma 2, del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91 nel rispetto dell'articolo 23 comma 16 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "senza eccezione alcuna.

Art. 26 - Lavorazioni eventuali non previste – nuovi prezzi

1. Resta stabilito che qualora la DEC disponga l'esecuzione di servizi o forniture non comprese nell'elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come disposto dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare ove possibile si farà riferimento come base ai prezziari posti a base di gara in via diretta o comparativa.

2. Ove ciò non sia possibile si darà luogo ad una analisi dei prezzi sulla base di prestazioni e forniture elementari prezzate sulla base di valori presi dai prezziari di riferimento o dal mercato locale. I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso di gara contrattuale.

I prezzi indicati nell'allegato elenco, sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di vigenza del presente accordo quadro.

Art. 27 - Descrizione delle prestazioni e degli standard manutentivi –prescrizioni comuni a tutti i servizi erogati

1. Scopo dell'accordo è la corretta **manutenzione di tutte le strade, marciapiedi, piazzali, etc.. facenti parte del territorio di Muggiò** tramite interventi di messa in sicurezza e mantenimento d'uso in buono stato di conservazione.

2. L'Appaltatore è tenuto, in occasione dello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, a segnalare al DEC eventuali criticità, che possano costituire pericolo o arrecare danni a persone/animali e cose.

Particolare attenzione dovrà essere tenuta nelle segnalazioni relative a tutti gli stati di pericolo di cui l'Appaltatore viene a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto e/o il Responsabile del procedimento e/o loro collaboratori designati, procederanno, tramite apposito ordine, a disporre l'esecuzione delle prestazioni oggetto dei lavori; ogni intervento eseguito dall'Appaltatore senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante non darà diritto ad alcun compenso.

4. Nell'effettuazione delle diverse tipologie dei lavori l'Appaltatore deve:

a) segnalare immediatamente eventuali anomalie o pericoli rilevati alle persone derivante dalla attività svolta, provvedere immediatamente alla rimozione della causa, o nell'impossibilità, alla sua efficace segnalazione e/o delimitazione;

b) produrre ed inviare alla Stazione Appaltante, entro giorni 7 (sette) dall'esecuzione dei lavori il report firmato dal Responsabile Operativo e inoltrato a mezzo PEC oppure via e-mail indicata nell'ordine di servizio, che elenchi le seguenti informazioni di dettaglio:

- le attività eseguite;
- il numero di operai impegnati;
- eventuali anomalie riscontrate;
- il nominativo e recapito telefonico della persona a cui fare riferimento per la verifica delle squadre operative impegnate e dei lavori eseguiti;
- produrre, ogni tre mesi, un report dettagliato dei lavori svolti, distinto per tipo di attività, area di intervento, n. interventi eseguiti e ogni altra informazione utile anche ai fini della contabilità.

Art. 28 - Adempimenti accessori

1. L'ottenimento di permessi o autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività è a totale carico e responsabilità dell'Appaltatore il quale dovrà agire con tempestività per ottenerli in tempo utile per la esecuzione dei servizi nei tempi richiesti dalla Stazione Appaltante.

Art. 29. Contabilizzazione

1. Terminato l'intervento di manutenzione come citato l'impresa deve presentare un documento riassuntivo dell'importo dovuto.
2. Gli importi riportati per le singole voci di listino dovranno essere applicati a tutte le attività che verranno effettuate, indicate nell'ordine di intervento autorizzato dal RUP o DEC, con le modalità previste nel relativo capitolato tecnico e nel presente capitolato speciale, al netto del ribasso in sede di offerta.
3. Tale valore potrà essere decrementato in base alle trattenute determinate dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato speciale e relativo capitolato tecnico.
4. I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati, saranno quelle vigenti durante la fase di autorizzazione dell'attività mediante l'ordine di intervento, al netto del ribasso offerto. Ciò significa che, la pubblicazione di una nuova versione di listino prezzi, entra in vigore al fine delle liquidazioni delle prestazioni, solo e soltanto per quelle attività non ancora approvate/autorizzate.
5. La contabilizzazione dei lavori, sia con **la modalità a misura che con la modalità in economia**, non potrà superare l'importo preventivato all'interno dell'ordine di servizio e autorizzato dal RUP/DEC.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 30. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18 e s.m.i. sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'**anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.**
2. **L'erogazione dell'anticipazione**, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, **è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione** maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed

automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 31. Pagamenti e modalità di liquidazione

1. L'Appaltatore deve presentare regolare fattura elettronica dell'importo dovuto con puntuale riferimento ai singoli servizi relativi ad attività svolta, al netto del ribasso indicato in sede di offerta, come risultante dal certificato di pagamento o dalla documentazione contabile redatta dal DEC/RUP.

2. L'Appaltatore deve inoltre, dietro richiesta della Stazione Appaltante, fornire copia della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

3. **Il pagamento** delle fatture avviene al raggiungimento della cifra di **€ 30.000,00 lorde di prestazioni effettuate.**

4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo dovuto all'appaltatore entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Ogni pagamento è inoltre subordinato:

a) alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, il CIG, il CUP (se presente) ed gli eventuali codici identificativi previsti dalla normativa vigente durante l'esecuzione del contratto.

b) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art. 32. Ritardo nei pagamenti delle rate

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento/contabilità ai sensi dell'articolo 32 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

2. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei servizi/lavori.

Art. 33. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, come anche accertate dal Direttore dei lavori.
3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione.
4. Rimangono in vigore fino a nuove modifiche, le disposizioni contenute nell'art. 26 della legge n. 91 del 15 luglio 2022 di conversione del d.l. 50/2022, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", così detto "Decreto Aiuti", pubblicata sulla G.U.R.I. - Serie generale - n. 164.

Art. 34. Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC) e ordini di servizio

1. Alla data di avvio del contratto per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del servizio, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 31 comma 9 del D. Lgs 50/2016 istituisce un ufficio di Direzione del servizio costituito da un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e da uno o più assistenti. Il D.E.C. ha il compito fra l'altro di emanare le opportune disposizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione del contratto avvenga a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni dell'accordo quadro e dei singoli ordini di servizio.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) potrà incaricare altre persone che potranno accedere in ogni momento nelle aree in cui si svolge il servizio al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni. I controlli e le verifiche effettuate nel corso dello svolgimento delle attività dalla Direzione dell'esecuzione del contratto non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla conduzione del servizio stesso, alla buona riuscita delle operazioni, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelle ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso del servizio.
3. La Direzione dell'esecuzione del contratto avrà la facoltà di rifiutare materiali, attrezzature e mezzi che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le attività che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi sub-appaltatori e/o fornitori.
Avrà pure la facoltà di vietare la presenza dei fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione dell'esecuzione del contratto stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle mansioni loro affidate.
4. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione dell'esecuzione del contratto le opportune istruzioni in merito.
E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

5. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dell'esecuzione del contratto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di accordo, di contratto e del capitolato.

6. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la stazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

7. L'esecutore o un suo incaricato dovranno recarsi dal Direttore dei lavori (DEC), nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo delle lavorazioni facenti parte del servizio, per la firma dei documenti contabili e per eventualmente collaborare alla compilazione dei conti cauzionali e di liquidazione. In ogni caso l'appaltatore è tenuto a tenere costantemente informato il Direttore dell'esecuzione del contratto dei programmi di intervento e delle tempistiche previste, richiedendo tempestivamente indicazioni tecniche eventualmente necessarie per l'esecuzione del servizio assegnatogli.

In caso contrario, a richiesta della Direzione dell'esecuzione del contratto, esso dovrà rifare, o, se possibile, ripristinare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

8. L'appaltatore dovrà sempre rispettare tassativamente tutte le indicazioni operative che gli verranno impartite da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, sia in fase di organizzazione del servizio che in fase operativa.

Art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 36. Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta e dell'accordo quadro

Ai sensi dell'art 1 comma 4 del D.L. 16/07/2020 e s.m.i. la garanzia non è dovuta.

Art. 37. Garanzia definitiva

Al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro la ditta affidataria dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Trovano applicazione tutte le disposizioni dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

Art. 38. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi delle disposizioni previste nel Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 40 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore e per le categorie di pertinenza, attestata dalla

SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum).

Art. 39 – Coperture assicurative

1. L'Appaltatore si intende responsabile nei confronti dell'Ente dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto nonché, nei confronti dell'Amministrazione e di terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a persone o cose e connessi all'esecuzione del Servizio, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, sia nel caso di mancata osservanza delle norme del presente Disciplinare, compresa la mancata diligenza nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.
2. E fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
3. Ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna del Servizio:
 - a. una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. L'importo della somma da assicurare, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso.
 - b. una polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. In alternativa alla stipulazione della polizza dinanzi citata, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.
4. Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna del servizio/lavori e cessano alla data dello svincolo da parte della stazione appaltante e comunque decorsi dodici mesi dalla data di scadenza del contratto.
5. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
6. Le garanzie assicurative prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 40. Garanzie sui materiali

1. Tutti i materiali saranno coperti dalla garanzia d'uso, che avrà decorrenza dalla data di ultimazione della prestazione. Le garanzie si estendono anche dopo la conclusione dell'appalto.
2. Pertanto nel periodo di garanzia, anche dopo la fine dell'appalto, dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore tutte le operazioni manutentive, di ripristino o sostituzione, che per usura o cause naturali, escluso solo il caso di incidenti o vandalismo, a giudizio del Responsabile del procedimento, si rendessero necessarie.
3. L'Appaltatore, col fatto di assumere il Servizio, si fa garante degli obblighi assunti dai propri subappaltatori, e si obbliga ad intervenire sui materiali ed apparecchiature in garanzia entro 15 (quindici) gg. dal ricevimento della richiesta di intervento.
4. Il mancato intervento in tempo utile da parte dell'Appaltatore comporterà l'esecuzione del lavoro d'ufficio con addebito dei relativi costi e l'applicazione della penale prevista, salvo ogni richiesta di ulteriori danni.

Art. 41. Obblighi a carico dell'impresa sotto il profilo contrattuale, assicurativo, contributivo e della sicurezza

1. Oltre a quanto stabilito nel contratto nonché negli altri articoli del presente capitolato, per le diverse tipologie di prestazioni richieste, sono posti a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:
 - a. corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
 - b. assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.
2. La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consentirà alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.
3. I concorrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro interne ed esterne all'impresa.
4. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta appaltatrice la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso che la stazione appaltante, in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

Art. 42. Danni

■ RITARDI E DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Qualsiasi danno provocato dall'appaltatore per errore, negligenza, cattiva esecuzione, dovrà dallo stesso essere riparato a regola d'arte nel più breve tempo possibile.
2. Le spese per la riparazione sono totalmente a carico dell'Appaltatore che non potrà rivalersi sulla Stazione Appaltante ed è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente, a meno dei fatti imputabili a danni derivanti da causa di forza maggiore.
3. Si considerano danni derivanti da cause di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarle.
4. I danni per causa di forza maggiore vengono accertati per analogia con la procedura stabilita dal Capitolato Generale delle Opere Pubbliche (D.M. 145 del 19/04/2000 e successive modificazioni ed integrazioni).
5. I danni che dovessero derivare a causa di arbitrarie azioni dell'Appaltatore effettuate nello svolgimento delle prestazioni lavorative, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente.
6. L'Appaltatore non può sospendere i lavori a lui affidati a nessun titolo e per alcuna motivazione neppure ove fossero accaduti eventi imputabili a causa di forza maggiore. In tali casi dovrà porre in atto ogni azione necessaria per garantire comunque il servizio, anche in forma provvisoria ed utilizzando opere e mezzi provvisionali, sino a che il danno causato da lui stesso, ovvero da cause di forza maggiore, non sia stato ripristinato.

7. I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati al Committente entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, mediante raccomandata o posta certificata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

8. Il Committente, nel caso di danno causato da forza maggiore, riconoscerà l'indennizzo delle spese sostenute per le riparazioni sulle strutture, impianti e attrezzature di proprietà dell'Ente; non riconoscerà alcun indennizzo per i danni provocati alle attrezzature e mezzi d'opera di proprietà dell'Appaltatore.

9. Il Committente riconoscerà anche i maggiori oneri sostenuti dall'Appaltatore in ordine alle opere provvisorie e provvisionali ed alle metodologie d'urgenza che verranno usate per garantire il servizio in caso di danno di forza maggiore o calamità.

10. Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dell'Appaltatore.

11. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisionali, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.

■ DANNI ALLE OPERE ED AI MATERIALI

12. Il Committente declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati negli immobili o in cantiere dall'Appaltatore e per quelli messi in opera fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

13. L'Appaltatore è invece responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato al Committente o a terzi, compresi i dipendenti del Committente stesso, da proprie maestranze.

14. Qualsiasi danno arrecato nel corso dei lavori agli impianti, apparecchi accessori e locali del Committente o di terzi, una volta accertata la responsabilità, sarà addebitato all'Appaltatore ed il relativo importo trattenuto sul residuo del suo avere e sul deposito cauzionale definitivo fatta salva ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.

■ ESECUZIONE IN DANNO

15. Qualora l'Appaltatore non dia corso all'esecuzione delle prestazioni ordinate dal Committente, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, il Committente ha il diritto di procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

16. I maggiori oneri che il Committente dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

■ DANNI IMPUTABILI ALL'APPALTATORE

17. L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati all'Ente, ai suoi dipendenti ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione del Contratto.

18. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere a persone od a cose dell'Appaltatore, saranno sempre a carico dello stesso.

■ RISARCIMENTO DANNI IN CASO DI RISOLUZIONE

19. In tutti i casi in cui si proceda a risoluzione il Committente potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore nonché sulla garanzia di esecuzione.

20. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

21. E' a carico dell'Appaltatore il totale risarcimento di tutti i danni causati a materiali o ad opere eseguite direttamente dal Committente, o da altre ditte in conseguenza di negligenza dell'Appaltatore stesso.

CAPO 7. - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 43. Variazione contrattuali

1. La Stazione Appaltante Committente si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, in sede di esecuzione del contratto, variazioni quantitative in diminuzione o in aumento di tutte le prestazioni appaltate, con contestuale diminuzione o aumento del relativo corrispettivo e con l'obbligo dell'Appaltatore di adempiere a quanto risultante dalla diminuzione o aumento alle medesime condizioni del presente contratto.

L'Appaltatore, nei casi sopraindicati di variazione quantitativa, non ha diritto ad alcun tipo di compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

2. La Stazione Appaltante si riserva il controllo sul processo e, in particolare si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare le condizioni operative previste dal contratto e relative alle seguenti fasi del processo manutentivo, senza che ciò possa considerarsi variazione o possa dar luogo a compensi di alcun tipo:

- a. la modalità di rapportarsi all'utenza in fase di richiesta di intervento e/o di segnalazione di disfunzioni o inadempienze;
- b. la modalità per ordinare all'Appaltatore di eseguire dei sopralluoghi e riferirne i risultati, nonché di fornire preventivi per risolvere problemi relativi alla gestione della manutenzione;
- c. le verifiche a campione e il controllo in generale sulle operazioni manutentive svolte dall'Appaltatore;
- d. le verifiche a campione o a tappeto e il controllo in generale sulla qualità e quantità del servizio e sulle operazioni svolte dall'Appaltatore;

3. Rimane in ogni caso escluso per l'Appaltatore qualsivoglia diritto di recesso e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così come ridotte o aumentate.

4. L'Appaltatore non ha la facoltà di introdurre di sua iniziativa e senza l'approvazione scritta della Stazione Appaltante varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali.

5. In caso di variazioni non autorizzate e per opere o servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali o che non fossero eseguite a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà eseguire quei lavori che la Stazione Appaltante riterrà necessari per assicurare la conformità dell'opera a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, ivi compresi anche i lavori di completa demolizione e ricostruzione, senza diritto ad alcun compenso e/o indennizzo.

6. La Stazione Appaltante avrà la facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche, come sopra eseguite, qualora le valuti utili e non pregiudizievoli ai pubblici interessi; in tal caso nulla sarà dovuto all'Appaltatore per presunti maggiori oneri.

7. L'Appaltatore non potrà invocare, per la giustificazione di varianti eseguite senza ordine ed approvazione scritta, la mancanza di istruzioni o di dettagli, essendo suo obbligo richiederli tempestivamente, sia che si riferiscano al normale sviluppo esecutivo sia che vengano resi necessari da fatti imprevisti.

Art. 44. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle attività assunte, modificative e/o aggiuntive delle previsioni contrattuali.

Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo si dovrà preventivamente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

2. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto e quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

3. Gli ordini di variazione sono dati per iscritto o attraverso via informatica dal Responsabile del procedimento.

4. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il delegato del Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del procedimento. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

5. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

6. E' data facoltà alle parti di concordare un prezzo a corpo per interventi particolari, derivato dalla somma dei singoli importi, determinati dalle quantità di stima moltiplicate per i prezzi unitari; tale importo rimarrà fisso ed immutabile per dare l'intervento concordato completamente terminato a regola d'arte.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 45. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti. L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo soccorso. I corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge.

Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione con specifico riferimento ai rischi concernenti l'attività lavorativa in oggetto.

3. Tutto il personale addetto alle attività esterne compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza per lo svolgimento delle attività componenti il servizio.

4. Senza che tale elenco risulti esaustivo l'appaltatore ha l'obbligo di disporre ed esigere che i propri dipendenti:

a) siano dotati ed usino tutti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;

b) non compiano di propria iniziativa manovre o azioni non di loro competenza;

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;

d) prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

5. Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell'avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l'approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell'uso.

6. Questa Stazione Appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

7. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità competenti.

8. L'esecutore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

9. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, l'esecutore deve trasmettere al Committente il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

10. N.B. Il mancato rispetto degli obblighi e delle disposizioni in materia di sicurezza dà titolo alla stazione appaltante di provvedere all'immediata risoluzione dell'appalto.

Art. 46. Sicurezza sul posto di lavoro

1. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, compreso il D.Lgs. n. 81 del 2008, sia per quanto riguarda l'ambiente di lavoro dell'Appaltatore, sia per quanto riguarda l'ambiente di lavoro dove lo stesso va ad operare, con specifico riferimento anche ai cantieri temporanei e mobili, in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

2. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

3. In particolare ai lavoratori dipendenti dell'Appaltatore ed occupati nei lavori dell'Appalto devono essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l'Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.

4. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L., contro gli infortuni sul lavoro, e presso l'I.N.P.S., per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali, e devono essere iscritti presso la Cassa Edile, ove previsto, relativamente alle prestazioni del suddetto Ente.

5. A tale scopo si precisa che, a richiesta, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso le Aziende sopra citate e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

6. Qualora la Stazione Appaltante riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, lo stesso si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

7. L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia, che eventualmente dovessero essere emanate nel periodo di durata del Contratto.

8. L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si lavora tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

9. In particolare l'Appaltatore dovrà:

a) fornire al proprio personale una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;

b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui ai Capitolati Tecnici.

10. L'Appaltatore deve inoltre garantire l'idoneità professionale del personale impiegato nei lavori, con l'attuazione di un piano di controllo della qualificazione e della formazione avvenuta.

11. Detto piano deve prevedere:

- il controllo della preparazione professionale e della sicurezza degli operatori;

- la verifica delle capacità psicofisiche per far fronte alle necessità operative;

- il calendario ed il piano delle riunioni e degli incontri con gli operatori;
- gli eventuali corsi di aggiornamento;
- l'illustrazione delle norme di sicurezza e di igiene ambientale.

Art. 47. Adempimenti e denuncia agli enti previdenziali

1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (compresa eventualmente la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori;
2. Le autorità preposte a cui chiedere informazioni inerenti la sicurezza sul lavoro sono l'Azienda Sanitaria Locale e la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, che provvedono anche alla vigilanza e ai controlli; l'organismo competente in materia di previdenza assicurativa contro gli infortuni è l'INAIL.

Art. 48. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi/lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nei precedenti articoli e in quelli successivi in materia di sicurezza.

Art. 49. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di eventuali ditte subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano operativo di sicurezza costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dello stesso da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 50. Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che si intende qui integralmente richiamato.

Art. 51. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi/lavori subappaltati.

2. La DEC e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n.81 del 2008, se presente, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi di Legge.

Art. 52. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

2. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento servizi. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori o servizi da loro eseguiti; in questo caso l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o servizi eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

3. La medesima disciplina relativa al pagamento diretto del subappaltatore si applica altresì, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, terzo periodo, del Codice dei contratti, al subappalto di strutture, impianti e opere speciali elencati all'articolo 107, comma 2, del Regolamento generale, individuati al precedente articolo 3, comma 14, lettera a), di importo superiore al 15% del totale dei lavori.

4. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;

- b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 27, comma 9, relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui agli articoli 55, comma 2 e 56, comma 4.
5. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
6. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
 - b) per i lavori, l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
7. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Art. 53. Rapporti con i subappaltatori

1. Qualora il Responsabile del procedimento dovesse, a suo insindacabile giudizio, ritenere il subappaltatore non più idoneo allo svolgimento dell'attività subappaltata, né darà comunicazione scritta all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore e all'adozione di tutte le misure necessarie per lo svolgimento delle attività.
2. La risoluzione del subappalto non darà diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga dei tempi di esecuzione dei lavori e ogni conseguenza, in specie nel rapporto fra Appaltatore e subappaltatore, sarà a carico dell'Appaltatore stesso.
3. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, compresi i subappaltatori, nonché della malafede nella fornitura dei dati o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 54. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 240 del Codice dei contratti, se dovessero insorgere contestazioni sui lavori, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve o la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori servizi/lavori eseguiti.
2. Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata della DL e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

Art. 55 - Transazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi

derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

2. La procedura di cui al comma precedente può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 56. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 55 e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Monza.

2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 57. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui agli articoli precedenti, i seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore, qualora necessaria, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata.

Art. 58. Recesso dal contratto da parte della Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 C.C., in qualunque momento della sua durata dandone comunicazione all'Appaltatore non meno di due mesi prima dal recesso stesso.
2. All'atto del recesso, all'Appaltatore sarà corrisposto un indennizzo forfetario, a titolo di lucro cessante, pari al 10% (dieci per cento) della differenza fra l'importo di contratto, dedotto il 20% di alea previsto, e la somma ricevuta per le prestazioni regolarmente eseguite.
3. Detta clausola non sarà applicata nel caso di mancato raggiungimento per causa dell'Appaltatore dell'importo contrattuale previsto, accettato dal Responsabile del procedimento, e dovuto alla insufficiente attività di gestione del Servizio svolta dall'Appaltatore stesso (es. mancata od errata esecuzione di attività disposte dal DEC).
4. Ogni possibile conseguenza dovuta alla mancata esecuzione di interventi per colpa dell'Assuntore farà ricadere sullo stesso ogni rivalsa per eventuali danni.
5. L'esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 c.c. non priva la Stazione Appaltante dal diritto di richiedere il risarcimento per l'inadempimento in cui l'Appaltatore sia già incorso al momento del recesso.
6. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di recedere dal contratto nei casi di fallimento dell'Appaltatore.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 59. - Criteri minimi ambientali

1. Alla presente procedura si applicano, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", approvati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11/10/2017, pubblicato in G.U. 6 novembre 2017, n. 259. Gli operatori economici devono essere pertanto in possesso, già in sede di partecipazione, dei requisiti previsti dai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 dei Criteri stessi.

Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati:

- a) l'approntamento e l'organizzazione del servizio contestualmente su più aree, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante;
- b) l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle aree di intervento dove occorrente e l'apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
- c) l'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità e nel numero che verrà richiesto dalla Stazione Appaltante a mezzo del D.E.C.. In merito a ciò l'impresa è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- d) l'esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree in qualsiasi modo interessate dal servizio;
- e) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità dell'erogazione dei servizi pubblici;
- f) l'appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a ripristinare ogni attrezzatura presente, durante l'esecuzione del servizio;
- g) la sorveglianza diurna e notturna delle aree interessate dal servizio e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell'appaltatore;
- h) tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nelle aree interessate dal servizio di più imprese, ditte subappaltatrici, fornitrici e di altra natura;
- i) l'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- l) provvedere, prima dell'inizio del servizio, alla stesura dei piani di sicurezza eventualmente necessari per tutti i tipi di lavorazione e di servizi, trasmettendone copia alla DEC secondo le vigenti norme di legge;
- m) l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti (in rapporto alla natura delle società appaltatrici) in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti;
- n) l'impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
- o) lo smaltimento di tutto il materiale di risulta (inerti, materiali ferrosi, elettrici, altro...) prodotto dalle lavorazioni dovrà essere effettuato a norma di legge ed a cura e spese dell'appaltatore se ed in quanto dovuto (oneri di discarica);
- p) ogni altro onere previsto dal contratto e quelli comunque necessari od utili per dare il servizio completo ed a regola d'arte.

Art. 61. Sopralluoghi, accertamenti preliminari e oneri vari

1. Prima di eseguire le prestazioni, l'Appaltatore ha l'obbligo di fare tutte le ispezioni necessarie per definire esattamente il tipo di prestazione da fare, i materiali da usare, tenendo conto delle direttive di standardizzazione, le tecnologie da utilizzare, la situazione dei luoghi che imponga operazioni preliminari di cantiere, e quant'altro serva per svolgere le prestazioni in sicurezza, compreso l'accertamento di situazioni particolari pericolose.

2. L'Appaltatore è tenuto ad accertare, con congruo anticipo, che i luoghi dove devono avvenire gli interventi siano accessibili, che siano disponibili le chiavi e/o il luogo sia presidiato, in modo da evitare viaggi inutili o simili.

Art. 62. Accorgimenti per la sospensione degli interventi

1. In caso di sospensione delle prestazioni sull'Appaltatore gravano i seguenti oneri:

a) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché - nel caso in cui venga disposta la sospensione degli interventi da parte del Responsabile del procedimento, per una qualsiasi causa - siano impediti danni alle persone e deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, franamenti di terra o altri eventi dannosi, restando a carico esclusivo dell'Appaltatore gli oneri derivanti da interruzioni del lavoro richiesto od imposto da Enti o autorità esterne alla Stazione Appaltante, o per esigenze particolari del Committente. In particolare dovranno essere presi tutti i provvedimenti necessari ad evitare che estranei, accedendo all'area di cantiere durante gli intervalli di lavorazione (pranzo) o di sospensione - ripresa successiva dei lavori (continuazione dei lavori il giorno dopo o a distanza di tempo), possano infortunarsi;

b) nel caso di residui di scavo o di lavorazione, di buche o sconnessioni nel terreno, di macchine operatrici o attrezzature, lasciati sul posto, si dovranno mettere in opera tutte le segnalazioni, recinzioni ed accorgimenti per evitare pericoli alla pubblica incolumità;

c) si dovranno porre le segnalazioni luminose adeguate, e dovranno essere mantenute accese per tutto il tempo di permanenza del cantiere o di pericoli per la pubblica incolumità, con adeguato servizio di accensione;

2. Non si considerano come dovuti a causa di forza maggiore i danni che possano derivare da inadempienza alla presente clausola.

Art. 63. Responsabilità dell'appaltatore

1. All'Appaltatore competono tutte le responsabilità connesse ed in relazione alla programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori.

2. L'Appaltatore deve rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene sul lavoro ed alle prevenzioni ambientali. E' responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione e riuscita dei Servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, che il compenso pattuito lo remunera adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto è in grado di dare il risultato promesso.

3. Poiché le condizioni elencate in contratto rappresentano le condizioni minime necessarie ma non sufficienti al raggiungimento degli obiettivi che costituiscono l'oggetto principale del servizio e del contratto, la sola osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità.

4. L'Appaltatore è inoltre responsabile:

a) della tempestiva segnalazione, al Responsabile del Procedimento, della necessità di eventuali interventi non compresi nel contratto stesso, ed è comunque tenuto alla adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle

persone ed alle cose, compresa la sospensione totale o parziale del servizio erogato dagli impianti, qualora si rivelasse un pericolo in atto.

b) della segnalazione alla Stazione Appaltante della necessità di adeguare gli impianti ed i subsistemi tecnologici in manutenzione a criteri di sicurezza a seguito dell'adozione di nuove norme.

5. L'Appaltatore è unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso la Stazione Appaltante che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti dalla guida e dall'utilizzo di autoveicoli propri arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime.

6. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del Gestore del Servizio, o nella sua impossibilità, alla presenza di due testimoni; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.

7. Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato, la Stazione Appaltante è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in quest'ultimo caso l'Appaltatore è obbligato all'immediato reintegro della garanzia di esecuzione.

8. L'Appaltatore dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli accessori. La Stazione Appaltante resterà sollevata da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistri.

Art. 64. Personale dell'Appaltatore

1. È condizione pregiudiziale alla sottoscrizione del contratto la conferma per iscritto da parte dell'Appaltatore, salve le necessarie modifiche per cause di forza maggiore (ad es. morte, fallimento, dimissioni o licenziamento, ecc.) dei seguenti soggetti:

a) nominativo e recapito di tutti i soggetti interessati allo svolgimento del contratto e loro sostituti;
b) nominativo e recapito delle persone responsabili e degli addetti alla gestione e alla manutenzione, dei loro eventuali sostituti durante gli orari di servizio;

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di far osservare al proprio personale le seguenti e non esaustive indicazioni e prescrizioni di carattere generale:

a) mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte della Stazione Appaltante, di chiedere l'allontanamento di quegli addetti che fossero per validi motivi – ad es. sotto il profilo professionale e/o dei comportamenti - ritenuti inadeguati/ non idonei dalla Stazione Appaltante stesso: costoro devono essere sostituiti prima del turno di servizio utile successivo;

b) utilizzare, per l'esecuzione dell'Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alle esigenze di ogni specifica prestazione, comprese la conoscenza del funzionamento degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti oggetto di manutenzione.

3. Tutto il personale adibito ai servizi affidati in appalto lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti della Stazione Appaltante che nei confronti di terzi, oltre che per i risvolti di natura giuridica relativi alla legislazione in materia di assicurazione obbligatoria e prevenzione igiene e sicurezza sul lavoro.

4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute dalla Stazione Appaltante, sia verbali che scritte.

5. La Stazione Appaltante rimarrà estranea ad ogni rapporto tra l'Appaltatore ed il proprio personale.

6. In particolare, gli incaricati dall'Appaltatore della esecuzione degli interventi dovranno mantenere un rapporto con gli utenti dei beni ed i cittadini improntato alla massima educazione e rispetto.

7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare periodicamente, o a richiesta, al Responsabile del procedimento l'elenco nominativo del personale e dei mezzi d'opera (identificati, in genere, con le targhe) e l'indicazione per ognuno di essi del lavoro cui sono addetti (rapporto della forza presente) compresi i subappaltatori.

Art. 65. Custodia del cantiere

1. Nei lavori è a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 67. Tracciabilità dei pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei servizi/lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi, sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 69 - Domicilio.

All'atto della stipula contrattuale la ditta Appaltatrice dovrà comunicare il proprio domicilio.

Art. 70 - Responsabile del Procedimento – Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Responsabile del Procedimento verrà nominato con apposito successivo provvedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come il direttore per l'esecuzione del contratto.

Muggiò lì Gennaio 2023.